



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

in persona del Giudice dott. Giulia Marzia Locati ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **8485/2017** promossa da:

**[REDACTED]**, assistita dall'avv. DI MARTINO GIOVANNI

- PARTE RICORRENTE -

**C O N T R O**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR),  
USR LOMBARDIA (AMBITO TERRITORIALE DELLA PORVINCIA DI MILANO) E  
SICILIA** , in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati dal  
funzionario delegato avv. ROMANO EMANUELA

-PARTI RESISTENTI-

**E CONTRO**

Coloro che fanno parte dell'elenco dei movimenti del personale ATA Personale  
Amministrativo Tecnico Ausiliario della scuola di ruolo relativo ai trasferimenti per l'anno  
scolastico 2017/2018 nella provincia di Catania

-LITISCONSORTI NECESSARI CONTUMACI-

OGGETTO: riconoscimento del servizio prestato presso le scuole partitarie

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ,con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.,  
il 28 agosto 2017 **[REDACTED]** si è rivolta al Tribunale di Milano, in funzione di  
giudice del lavoro di primo grado, deducendo di essere stata immessa in ruolo con profilo  
assistente amministrativo e provvedimento del 31.08.2016 del MIUR Ufficio Scolastico per la



rgl n. 8485/2017

Lombardia Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Milano seguito dal contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 01.09.2016 tra il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo [REDACTED] [REDACTED] Arese (prov. Milano); di aver partecipato con apposita istanza on line alla Mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 (domanda mobilità 2017/2018) disciplinata dal CCNI sulla mobilità dell' 11 aprile 2017 e dalla successiva ordinanza ministeriale del 12.4.2017; che il MIUR non le aveva riconosciuto il punteggio derivante dal servizio prestato presso le scuole paritarie, per un totale mancante di 226 punti; che alcuni colleghi con un punteggio inferiore erano stati trasferiti nella provincia di Catania, richiesta in primo luogo dalla ricorrente. Contestando la correttezza del provvedimento adottato dal MIUR ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"in via preliminare e d'urgenza, con decreto inaudita altera parte, considerata la manifesta fondatezza del ricorso, per le ragioni di diritto sopra esposte, e tenuto conto del periculum di un pregiudizio grave, attuale, imminente ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, preliminarmente, dichiarare ed accertare, previa disapplicazione della Premessa alle "Note Comuni" del C.C.N.I. dell'11.04.17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti, del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie (dall'anno scolastico 2007/08 all'anno scolastico 2012/13) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori punti 112 nella graduatoria di mobilità anno scolastico 2017/2018 per un riconoscimento complessivo di punti 226, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede spettante in base al corretto punteggio di mobilità all'interno della provincia di Catania e più specificatamente presso l'Istituto [REDACTED] di Caltagirone Conseguentemente dichiarare illegittimo, per tutti i motivi espressi in narrativa, il mancato riconoscimento del chiesto trasferimento, all'interno della provincia di Catania per come legittimamente richiesto che costringerebbe la ricorrente a rimanere titolare nella sede di servizio presso l'Istituto di Dugnano Paderno in provincia di Milano, la pubblicazione dei relativi bollettini, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendoli nel nulla, se del caso disapplicando il C.C.N.I. dell'11.04.2017 nonché la successiva Ordinanza Ministeriale del 12 aprile 2017 , conseguentemente, emettere un provvedimento che, in via cautelare ed a rettifica del provvedimento di trasferimento, ordini all'Amministrazione scolastica resistente di assegnare alla ricorrente una sede di assunzione, con decorrenza immediata, nella Provincia di Catania e più*



rgl n. 8485/2017

precisamente presso l'Istituto ████████ di Caltagirone, sulla base del punteggio riconosciute quale preferenza di sede scolastica espresse in domanda, o presso altra sede indicata nell'istanza di mobilità della provincia di Catania.; 3) nel merito, previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito ed assegnato il termine previsto dal codice di rito, si chiede confermare quanto richiesto con istanza cautelare, dichiarando illegittima, e/o inefficacia la graduatoria per la mobilità interprovinciale di cui agli elenchi "dei trasferimenti del personale ATA per l'anno scolastico 2017/2018- Profilo assistente amministrativo, pubblicati in data 08.08.2017, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente in una delle sedi indicate della provincia di Catania . 4) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito; 5) Condannare il MIUR e/o, comunque gli uffici periferici dello stesso, al pagamento di spese, compensi del presente di giudizio".

Costituendosi in giudizio, il MIUR ha chiesto il rigetto della domanda cautelare e del ricorso nel merito. Spese rifuse.

Integrato il contraddittorio con coloro che fanno parte dell'elenco dei movimenti del personale ATA Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario della scuola di ruolo relativo ai trasferimenti per l'anno scolastico 2017/2018 nelle province per cui la ricorrente ha presentato richiesta, ritenuti litisconsorti necessari e rimasti contumaci, all'udienza odierna la ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta in via cautelare e nel merito ha concluso come da ricorso. Nessuno è comparso per il MIUR.

All'esito della camera di consiglio il giudice decide dando lettura della sentenza.

La L. 62/2000 definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". In sostanza, con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in Italia sono ormai la maggioranza. Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite



rgl n. 8485/2017

parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La L. 62 ha dunque stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche al fine di ottenere il riconoscimento della "parità" ma nulla avrebbe innovato per quanto riguarda la valutazione e/o il riconoscimento dei servizi utili ai fini della carriera.

Come già affermato dalla giurisprudenza dalla Tribunale di Milano in questione riguardante il personale docente ma con motivazione che si può estendere anche alla disciplina del personale ATA, e che qui si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:  
*"La L. 62/00 ha affermato che 'Il sistema nazionale di istruzione' ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3).*

*A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta*



rgl n. 8485/2017

*disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297"... "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale*



rgl n. 8485/2017

*dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) (ALL.9).*

*Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (Tribunale di Milano, sentenza resa nel procedimento rgl. n. 6202/2016, estens. dott. Saioni).*

Successivamente, numerose pronunce, sia sommarie che di merito hanno assunto decisioni del tutto conformi alle argomentazioni sin qui esposte.

In particolare, con ordinanza n. 2300 in data 3 ottobre 2016 il Tribunale di Trieste richiamata la L. 62/2000, osservava condivisibilmente come risulterebbe del tutto irragionevole " anche nella prospettiva di un'interpretazione sistematica coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo - come nella fattispecie è avvenuto...- E non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre".

Deve ritenersi superata la distinzione tra scuole paritarie e pareggiate alla luce della disciplina sopravvenuta al 2000 e, in particolare "dal DL 250/2005 conv. in L. 27/2006, già citato, a mente del quale ' le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie".

Nel caso concreto risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia lavorato presso le scuole paritarie indicate in ricorso (docc. nn. 10, 11 e 12).



rgl n. 8485/2017

Tutto ciò premesso, devono dunque ritenersi illegittime le disposizioni di cui al CCNI in data 11 aprile 2017, tabella E (doc. n. 1 di parte ricorrente) che è intervenuto regolare la mobilità per gli anni 2016/2017 nella parte in cui escludono l'attribuzione di punteggio al servizio prestato presso gli istituti paritari.

Tali disposizioni, nella parte in cui escludono l'attribuzione di punteggio per il servizio pre ruolo prestato negli istituti paritari e, al contrario, lo riconoscono per istituti statali nella misura di 2 per ogni mese di servizio, violano le disposizioni di rango primario contenute nel D.L. n. 255/2001.

Ne consegue l'applicazione, anche al servizio pre ruolo reso nelle scuole paritarie, dei punteggi previsti per il servizio pre ruolo reso nelle scuole statali (due per ogni mese di servizio).

In senso conforme alle argomentazioni che precedono si richiamano altresì: sent. Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; sent. trib Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 c.p.c. Trib. napoli Nord n. 42800/2016 est. Colameo, Trib. Napoli R.G. 17451 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505&2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini, Trib. Va Spezia n. 3882/2016, est. Panico.

Pertanto, alla ricorrente andrà riconosciuto il punteggio di 226.

Quanto alle conseguenze, si osserva che la ricorrente ha dedotto che presso la provincia di Catania era stata trasferita altra partecipante alla fase di mobilità interprovinciale nonostante l'attribuzione di un punteggio inferiore.

Il MIUR non ha contestato la circostanza e non ha neanche dato conto, come sarebbe stato suo onere fare, di quali criteri abbiano portato alla scelta dei docenti ai quali le sedi della provincia di Catania sono state assegnate.

A parte la graduatoria che, certamente, non poteva contenere il nominativo della ricorrente con punteggio utile, non è stato indicato se i docenti assegnatari avessero titoli di precedenza che avrebbero, in ogni caso, superato la ricorrente.

Con il che le sue domande rimangono, ingiustificatamente, prive di alcuna risposta.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con condanna del MIUR a disporre l'assegnazione della ricorrente nella provincia di Catania, e in un posto della medesima posizione retributiva



rgl n. 8485/2017

rivestita presso l'ambito territoriale di attuale assegnazione. Deve essere invece rigettata la domanda di assegnazione presso la sede di Caltagirone considerato che non è ad oggi nota la posizione che la ricorrente andrà ad occupare in graduatoria all'esito del riconoscimento del punteggio pre - ruolo e potendo dunque la stessa essere assegnata ad istituto scolastico differente, pur sempre rientrante nella provincia di Catania.

La novità della questione e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi da quello seguito dal giudicante legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione per la graduatoria di mobilità a.s. 2017/2018 del servizio prestato presso le scuole paritarie, con un riconoscimento complessivo di 226 punti;

ordina alle amministrazioni resistenti di assegnare la ricorrente nella provincia di Catania; compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Milano, 9 gennaio 2018

IL GIUDICE

Dott.ssa Giulia Marzia LOCATI

